

## Il punto sul nuovo regime fiscale di favore: chiariti diversi dubbi, restano alcune questioni aperte

# Forfettari, istruzioni per l'uso

**F**orfettari ancora in stand-by. Nonostante i numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, molte situazioni sono ancora da definire. Se sono chiare, anche per la permanenza, talune condizioni ostative, molte incertezze sono da ricondurre all'introduzione delle due nuove condizioni concernenti, in particolare, la partecipazione in soggetti collettivi e lo svolgimento della propria attività in prevalenza con il datore di lavoro o con gli ex datori dei due precedenti periodi d'imposta.

Per esempio resta incerto il perimetro del «controllo», che non è limitato al solo caso della partecipazione maggioritaria, ma anche al controllo «di fatto», in relazione ai rapporti intercorsi tra il contribuente e la società e, soprattutto, in relazione alla definizione di controllo «indiretto».

Via libera, invece, ai contribuenti che, non possedendo i requisiti in precedenza, avevano adottato altri regimi (ordinario o semplificato orientato alla cassa), poiché l'Agenzia delle entrate ha precisato che, nel rispetto dei nuovi requisiti, il contribuente può transitare dal regime applicato a quello forfettario senza attendere il decorso del triennio.

Poggiani a pag. 7

*Resta incerto il perimetro del «controllo», che non è limitato al solo caso della partecipazione maggioritaria, ma anche al controllo «di fatto», in relazione ai rapporti intercorsi tra il contribuente e la società e, soprattutto, in relazione alla definizione di controllo «indiretto»*

*L'Agenzia dà il via libera, nel rispetto dei nuovi requisiti. Molti altri i dubbi da sciogliere*

## Transito semplice al forfettario

### Sì al passaggio tra regimi senza decorso del triennio

Pagina a cura  
DI FABRIZIO G. POGGIANI

**F**orfettari ancora in stand-by. Nonostante i numerosi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, molte situazioni sono ancora da definire, con particolare riguardo alla presenza di dipendenti, per il quale il contribuente che ha adottato il regime non è sostituto d'imposta, e alla presenza di partecipazioni di controllo, anche in società in liquidazione.

Se sono chiare, anche per la permanenza, talune condizioni ostative, molte incertezze sono da ricondurre all'introduzione delle due nuove condizioni concernenti, in particolare, la partecipazione in soggetti collettivi e lo svolgimento della propria attività in prevalenza con il datore di lavoro o con gli ex datori dei due precedenti periodi d'imposta.

Via libera, invece, ai contribuenti che, non possedendo i requisiti in precedenza, avevano adottato altri regimi (ordinario o semplificato orientato

alla cassa), poiché l'Agenzia delle entrate ha precisato che, nel rispetto dei nuovi requisiti, il contribuente può transitare dal regime applicato a quello forfettario senza attendere il decorso del triennio.

Dal punto di vista della presenza di dipendenti, abrogata la norma sul limite precedentemente imposto, il contribuente forfettario può assumere lavoratori ma, stante l'espressa previsione del comma 69, dell'art. 1 della legge 190/2014, non abrogato, i contribuenti che fruiscono del regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (articoli 23-30) del dpr 600/1973 (sui redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari ecc.); di fatto, i contribuenti forfettari non sono sostituti d'imposta.

Con la risposta all'interpello del 19/5/2017 n. 954-881/2017, la direzione regionale delle Entrate della Campania ha sostenuto, con non poche perplessità per la dottrina, che, nonostante

l'esonero dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, il contribuente, che adotta il regime forfettario, deve compilare e inviare la certificazione unica (CU), rispetto agli eventuali rapporti di lavoro instaurati nel corso dell'anno.

Non chiare, inoltre, le ulteriori condizioni inerenti, come detto, al possesso di partecipazioni e ai rapporti con i datori di lavoro.

Sul primo punto, l'Agenzia delle entrate è stata tranciante poiché ha precisato che il

contribuente può adottare il regime agevolato se non detiene, all'ingresso, quote in società personali, associazioni o imprese familiari (in tal caso non deve ricoprire la



qualifica di collaboratore) o se gli stessi non controllano, «direttamente o indirettamente», società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che operano nel medesimo ramo di attività dell'esercente l'attività d'impresa.

Sul punto, si ritiene che sia possibile partecipare in una società semplice, stante la natura del soggetto giuridico che non può effettuare attività commerciali ma sicuramente attività professionali, con particolare riferimento a quelle agricole e/o immobiliari, stante la diversa natura di reddito realizzato (fondiario), ma resta il dubbio, anche se il dettato letterale delle disposizioni non fa alcuna eccezione, se il contribuente possa aderire al regime, partecipando in una società, sia essa personale che di capitali, in liquidazione.

Resta incerto il perimetro del «controllo», che non è limitato al solo caso della partecipazione maggioritaria, ma

anche al controllo «di fatto», in relazione ai rapporti intercorsi tra il contribuente e la società e, soprattutto, in relazione alla definizione di controllo «indiretto», stante la genericità della parola inserita nella norma dal legislatore.

Chiarito, invece, sempre sul possesso di una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata, che nessuna preclusione sussiste nell'applicare il regime in commento nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a

quello di ingresso, ha provveduto a rimuovere preventivamente le cause ostative.

Sul problema, invece, dei contribuenti che, in corso di regime, ereditano quote di dette società, quindi non rispettano l'indicazione appena fornita, si potrebbe far riferimento alle precisazioni già fornite dalle Entrate (circ. 10/E/2016) per le quali l'esclusione dal regime non opera se la partecipazione viene liquidata entro il 31/12 del medesimo anno di acquisizione; nel caso di possesso prolungato si ritiene applicabile il comma 71, dell'art. 1 della legge 190/2014 con il quale il legislatore ha disposto che il regime cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 o si verifica una delle fattispecie indicate dal comma 57 della medesima legge.

Se è stato chiarito che per ve-

rificare la «prevalenza» dell'at-

tività esercitata nei confronti del datore di lavoro e/o degli ex datori di lavoro si deve considerare il rapporto tra i ricavi e/o compensi realizzati con i detti soggetti e i ricavi e compensi complessivi, restano aperte le questioni inerenti, anche qui, ai rapporti con soggetti «indirettamente» riconducibili ai datori di lavoro e se la causa ostativa deve essere valutata con riferimento all'anno precedente o a quello in corso.

Per esempio, non è chiaro se il contribuente, in regime forfetario dal 2017, entrato nel regime nel 2018 e con l'80% di ricavi realizzati con l'ex datore di lavoro nel medesimo anno (2018) può rimanere nel forfait anche nel 2019 e deve considerare tale prevalenza solo dal 2019, visto che detta condizione non era presente nel periodo d'imposta appena trascorso e poiché, lo stesso contribuente, potrebbe essere fuori nel 2018 ma rientrare nel 2019 avendo realizzato ricavi e/o compensi con i datori di lavoro in percentuale notevolmente inferiore.

© Riproduzione riservata

## I chiarimenti

<b>La nuova soglia unica</b>	Nell'ipotesi in cui un contribuente abbia sfiorato la soglia dei 30 mila euro al 31/12/2018 ma abbia concretizzato, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi per 60 mila euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018
<b>Regime naturale</b>	Il regime forfetario è un regime naturale e, quindi, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva, e non risulta necessario esercitare alcuna specifica opzione
<b>Vecchie cause ostative</b>	I soggetti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfetario (ricavi/compensi superiori ai limiti o presenza di elementi inibenti, come la presenza di beni strumentali di costo complessivo superiore a 20 mila euro), possono applicare il regime forfetario a partire dal 2019
<b>Nuove cause ostative</b>	Non sussiste preclusione ad applicare il regime agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere preventivamente le cause ostative, con particolare riferimento alla partecipazione in società personali, associazioni, imprese familiari, srl o associazioni in partecipazione
<b>Prevalenza</b>	Al fine di verificare se l'esercizio dell'attività sia espletata in misura «prevalente» nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o alle dipendenze dei quali il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta è necessario utilizzare, come parametri per il calcolo della detta prevalenza, i ricavi e/o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono
<b>Passaggio da altri regimi</b>	Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del dpr 600/1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18
<b>Fuoriuscita</b>	Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 190/2014 stabilisce che «Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57»
<b>Eccedenza Iva</b>	L'eccedenza detraibile Iva emergente dalla dichiarazione presentata, relativa all'ultimo anno in cui il tributo è applicato nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni